Oggetto: Approvazione dell'accordo-convenzione fra il Comun general de Fascia ed i sei Comuni che ne fanno parte per attuare in forma associata ed unitaria le politiche linguistiche e culturali dirette alla tutela ed alla valorizzazione della minoranza ladina.	***Se trata: Aproazion de la cordanza-convenzion anter l Comun general de Fascia e i sie Comuns che fèsc pèrt del medemo per meter en esser a na vida sozièda e unitèra la politiches linguistiches e culturèles per l stravardament e la valorisazion de la mendranza ladina***.
Delibera nr. 4 d.d. 22.03.2023	***Deliberazion nr. 4 dai 22.03.2023***
IL CONSIGLIO COMUNALE	***L CONSEI DE COMUN***
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:	*RECORDÀ chesta desposizions:*
- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, ed in particolare il suo art. 19 che ha previsto il Comun General de Fascia, nonché la successiva L.P. 10 febbraio 2010 n. 1 che ha costituito il C.G.F. approvandone, altresì, lo statuto; - il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al Comun General de Fascia le funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2011: data dalla quale il Comun general de Fascia ha sostituito il soppresso Comprensorio Ladino di Fassa; - la lett. a) del comma 1 dell'articolo 2 dello statuto del Comun General de Fascia che affida all'Ente di valle il compito di perseguire *"la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica"*, ed ancor più nel comma 1 del successivo articolo 18 dello statuto, in base al quale l'Ente deve tutelare e promuovere *"le caratteristiche etniche e culturali della popolazione ladina residente nel territorio della provincia di Trento anche attraverso la diffusione della lingua ladina e del suo impiego anche nei rapporti fra privati";* - il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., che contiene norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento; - la L.P. 19 giugno 2008 n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche storiche".	*- la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e m. e i.f.d. su la "reforma istituzionèla" tel Trentin, e soraldut l'art. 19 che l'à pervedù l Comun general de Fascia, e amò apede la L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, con chela che dò l'é stat metù sù l C.G.F. e l'é stat aproà sie statut;* *- l Decret n. 234 dai 30 de dezember del 2010, con chel che l President de la Provinzia autonoma de Trent l ge à dat sù al C.G.F. la funzions aministratives aldò de l'art. 8 de la L.P. n. 3/2006 e m.i.f.d. a scomenzèr dal 1m de jené del 2011: dì da canche l Comun general de Fascia l'à tout l post del Comprenjorie Ladin de Fascia;* *- la letra a) del coma 1 de l'articol 2 del statut del C.G.F., che l ge dèsc sù a l'Ent de val l dover de arjonjer "la piena defendura e la promozion de la identità, del lengaz e de la cultura ladina, portan inant ence l sentiment de partegnuda de la jent a la comunità ladina dolomitica" e amò de più tel coma 1 de l'articol 18 del statut, aldò de chel che l'Ent cogn stravardèr e portèr inant "la carateristiches etniches e culturèles de la popolazion ladina che stèsc tel teritorie de la provinzia de Trent ence slarian fora l lengaz ladin e sia doura ti raporc anter privac":* *- l D.Lgs. dai 16 de dezember del 1993, n. 592 e m.i.f.d., che perveit la normes de atuazion del Statut spezièl de autonomìa de la region Trentin-Sudtirol che perveit desposizions de stravardament de la popolazion ladina, mochena e zimbra de la provinzia de Trent;* *- la L.P. dai 19 de jugn del 2008 n. 6 "Normes de defendura e promozion de la mendranzes linguistiches storiches".*
RICORDATO che, in attuazione della normativa sopra richiamata, il Comun General de Fascia ed i sei Comuni che ne fanno parte hanno stipulato un accordo-convenzione per attuare in forma associata ed unitaria, nel quinquennio dal 2018 al 2022, le politiche linguistiche e culturali dirette alla tutela ed alla valorizzazione della	*RECORDÀ che, tel meter en doura la normativa recordèda de sora, l Comun general de Fascia e i sie comuns che fèsc pèrt del medemo à sotscrit na cordanza – convenzion per meter a jir a na vida sozièda e unitèra, dal 2017 al 2022 la politiches linguistiches e culturèles outes al stravardament e a la valorisazion de la mendranza*

minoranza ladina, come autorizzato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 settembre 2017.	*ladina, descheche vegn autorisà co la deliberazion del consei de comun n. 39 dai 30 de setember del 2017.*
PRESO, atto che il Consei General del Comun General de Fascia con propria deliberazione n. 4 del 13.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'accordo–convenzione di cui all'oggetto, autorizzando il Procurador alla sottoscrizione dell'atto, ad avvenuta approvazione del testo da parte degli organi comunali competenti.	*TOUT AT che l Consei general del Comun general de Fascia con sia deliberazion n. 4 dai 13.02.2023, esecutiva aldò de la lege, l'à aproà la cordanza – convenzion recordèda te l'argoment, autorisan l Procurador a sotscriver l'at, penamai che i orghegn de comun de competenza arà aproà l test.*
VISTA ora la comunicazione del Comun General de Fascia di data 22.02.2023 prot. n. 987-2.2.4 acquisita al protocollo comunale in data 23.02.2023 al n. 1381 con cui viene trasmessa a tutti i Comuni della Val di Fassa copia della citata deliberazione del Consei General n. 4/2023 ad oggetto "***Approvazione dell'accordo-convenzione fra il Comun general de Fascia ed i sei Comuni che ne fanno parte per attuare in forma associata ed unitaria le politiche linguistiche e culturali dirette alla tutela ed alla valorizzazione della minoranza ladina***", con contestuale invito ad approvare lo schema di accordo-convenzione ad essa allegata.	*VEDÙ ades la comunicazion del Comun general de Fascia dai 22.02.2023 prot. n. 987-2.2.4 registrèda te protocol de comun ai 23.02.2023 col n. 1381 con chela che l'Ent ge à manà a duc i comuns de Fascia na copia de chesta deliberazion del Consei General n. 4/2023 che à desche argoment: "**Aproazion de la cordanza – convenzion anter l Comun general de Fascia e i sie comuns che fèsc pèrt del medemo per meter a jir a na vida sozièda e unitèra la politiches linguistiches e culturèles outes al stravardament e a la valorisazion de la mendranza ladina**", e con chela che l medemo se à racomanà de aproèr l schem enjontà de cordanza convenzion.*
VISTO ed esaminato l'accordo-convenzione destinato a regolare i rapporti fra il Comun general de Fascia ed i sei Comuni che ne fanno parte, composto da n. 8 articoli, nel testo qui allegato.	*VEDÙ e vardà fora la cordanza-convenzion enjontèda, che la serf per stabilir i raporc anter l CgF e i sie Comuns che fèsc pèrt del medemo, metuda adum da 8 articoi tel test che vegn enjontà.*
RILEVATO che l'obiettivo della convenzione così proposta è quello di disciplinare tutte le iniziative relative alle politiche linguistiche a favore della minoranza ladina di Fassa poste in essere dagli enti locali di Valle facendo capo al Comun general de Fascia, ed in particolare il servizio di redazione e traduzione in ladino dei principali atti pubblici amministrativi secondo criteri e canoni omogenei ed uniformi.	*VEDÙ che l'obietif de la convenzion coscita portèda dant l'é chel de regolamentèr duta la scomenzadives che revèrda la politiches linguistiches a favor de la mendranza ladina de Fascia metudes en esser dai enc locai de la Val con a cef l Comun general de Fascia, e tel particolèr l servije de meter jù e traslatèr per ladin i prinzipai ac publics aministratives aldò de criteries e elemenc pervalives.*
RITENUTO, pertanto, di approvare l'" *Accordo-convenzione con il Comun general de Fascia e coi sei Comuni che ne fanno parte, per attuare in forma associata ed unitaria le politiche linguistiche e culturali dirette alla tutela ed alla valorizzazione della minoranza ladina*", nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale con le modifiche sopra citate.	*DEZIDÙ, donca, de aproèr la "Cordanza-convenzion col Comun general de Fascia e coi sie Comuns che fèsc pèrt del medemo, per meter en esser a na vida sozièda e unitèra la politiches linguistiches e culturèles outes al stravardament e a la valorisazion de la mendranza ladina", tel test enjontà te chesta deliberazion desche sia pèrt en dut e per dut.*
VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.	*VEDÙ l Codesc de enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la Lege Regionèla dai 03.05.2018 n. 2.*
VISTO l'allegato parere di regolarità	*VEDÙ l parer de regolarità tecnica-aministrativa*

tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.	*chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. art. 185 del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la Lege Regionèla dai 03.05.2018 n. 2.*
VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.	*VEDÙ ence l parer de regolarità di conc chiò enjontà, dat jù su la proponeta de deliberazion aldò de l'art. art. 185 del Codesc di enc locai de la Region Autonoma Trentin Sudtirol aproà co la Lege Regionèla dai 03.05.2018 n. 2.*
ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi nelle forme di legge con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 consiglieri presenti e votanti,	*CON duta la stimes a una dates jù aldò de la lege 14 stimes a favor, 0 de contra, 0 no dates jù, sun 14 Conseieres che à tout pèrt e che à lità,*
D E L I B E R A	***D E L I B E R E A***
1. di approvare, per le finalità e per le esigenze esposte in premessa, **l'*Accordo-convenzione con il Comun general de Fascia e coi 6 Comuni che ne fanno parte, per attuare in forma associata ed unitaria le politiche linguistiche e culturali dirette alla tutela ed alla valorizzazione della minoranza ladina*"** nel testo composto da n. 8 articoli che viene allegato a questa deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.	*1. de aproèr, per la finalitèdes e per i besegnes scric te la paroles dantfora, la "**Cordanza-convenzion anter l Comun general de Fascia e i 6 Comuns che fèsc pèrt del medemo, per meter en esser a na vida sozièda e unitèra, la politiches linguistiches e culturèles per l stravardament e la valorisazion de la mendranza ladina",** metuda adum da 8 articoi e che vegn enjontèda te chesta deliberazion desche sia pèrt en dut e per dut.*
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo-convenzione in rappresentanza del Comune di Canazei;	*2. de autorisèr l Ombolt de sotscriver la cordanza-convenzion en raprejentanza del Comun de Cianacei;*
3. di rimandare ad un successivo provvedimento lo stanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento;	*3. de sburlèr a n provediment da dò l stanziament de la speisa che vegn cà da chest provediment;*
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comun General de Fascia e agli altri comuni della Val di Fassa;	*4. de ge manèr na copia de chesta deliberazion al Comun General de Fascia;*
5. avverso il presente provvedimento sono ammessi: ♦ opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e ii.; ♦ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ♦ ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.	*5. contra chesta provediment vegn ametù:* ♦ *oposizion a la Jonta de Comun tel temp de publicazion aldò de l'art. 79, coma 5, del D.P.Reg. da l'1.2.2005, n. 3/L e m. e i.f.d.;* ♦ *recors straordenèr al President de la Republica dant che vae fora 120 dis, aldò de l'art. 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199;* ♦ *recors giurisdizionèl al T.A.R. dant che vae fora 60 dis, aldò de l'art. 29 del D.Lgs. dai 2.7.2010, n. 104.*

COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento / *Provinzia de Trent*

Rep. N. xxx/ Atti Privati del xx.xx.2023

ACCORDO-CONVENZIONE
FRA IL COMUN GENERAL DE FASCIA E I 6 COMUNI CHE NE FANNO PARTE
PER ATTUARE IN FORMA ASSOCIATA E UNITARIA LE POLITICHE LINGUISTICHE E CULTURALI DIRETTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA LADINA.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.

(1) La presente convenzione viene stipulata – ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, comma 2, e 59 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato col D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e in base agli statuti degli Enti contraenti – fra i legali rappresentanti degli Enti locali della Val di Fassa di seguito elencati, in conformità e in esecuzione delle deliberazioni qui indicate, assunte dai rispettivi organi collegiali:

1. GIUSEPPE DETOMAS, Procurador e legale rappresentante del COMUN GENERAL DE FASCIA (C.G.F.) (C.F. 91016380221), che agisce in base alla deliberazione n. XXX-2023 del XX XXXX 2023 del Consei General;
2. ALBERTO KOSTNER, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di MOENA (C.F. 00152150223), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
3. VALERIO PEDERIVA, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di SORAGA (C.F. 00334870227), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
4. LUIGI CHIOCCHETTI, segretario del COMUNE di SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN (C.F. 02485300228), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
5. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di MAZZIN (C.F. 00145810222), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
6. IVO BERNARD, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000870228), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
7. GIOVANNI BERNARD, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di CANAZEI (C.F. 00148590227), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.

(1) Questa convenzione viene stipulata per dare attuazione alle seguenti norme tese alla tutela e alla valorizzazione della minoranza linguistica ladina:

- D. Lgs. 16 dicembre 1993 n. 592 e s.m.i. – "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento";
- art. 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. – "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- artt. 2, comma 1, lett. b), 3, comma 5, 4, 5 e 18 dello Statuto del Comun general de Fascia, approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1;
- L.P. 19 giugno 2008, n. 6 – "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", artt. 22, 24, 25 e 26.

(2) Gli Enti contraenti – che hanno già avviato in passato positive esperienze di cooperazione e di collaborazione

per la gestione associata di altri servizi e/o settori di attività e che intendono attuarne altre anche in futuro, avvalendosi sempre dell'ente rappresentativo di valle, delegando a questo compiti e funzioni e trasferendo a esso le risorse finanziarie occorrenti – considerano di fondamentale importanza realizzare e promuovere di comune accordo iniziative e attività idonee a tutelare efficacemente e a valorizzare adeguatamente le peculiarità identitarie, linguistiche e culturali delle popolazioni ladine di minoranza insediate in Val di Fassa e nella più vasta area dolomitica.
(3) A questo scopo, i 6 Comuni della Val di Fassa delegano il C.G.F., o si avvalgono di questo secondo quanto prevede anche l'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto con l'art. 4 della successiva L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, per l'esercizio in forma associata, unitaria e uniforme dei compiti e delle funzioni contemplati da questo accordo-convenzione.

ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI AFFIDATI AL C.G.F.

(1) Il C.G.F., sulla base della normativa in materia in vigore citata all'art. 1 della presente Convenzione, esercita principalmente i seguenti compiti:

a) approva e attua ogni anno il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale" previsto dagli artt. 25 e 26 della L.P. n. 6/2008, attraverso cui si promuovono e si sostengono attività e iniziative di rilevanza sovracomunale dirette alla tutela, alla conservazione e alla promozione della lingua ladina, alla valorizzazione degli usi e costumi locali, delle istituzioni culturali locali, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, delle manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
b) assicura, mediante la sua Unità Organizzativa dei Servizi linguistici e culturali, il servizio centralizzato di elaborazione, uniformazione e traduzione in ladino degli atti amministrativi e della modulistica inerente i vari uffici, così da promuovere, diffondere e rendere corrente l'uso del ladino fassano standard nella pubblica amministrazione; a tal fine dà assistenza agli uffici comunali secondo le modalità previste al successivo art. 4, comma 1 e aggiorna costantemente un archivio informatico degli atti e dei moduli bilingui prodotti, dando modo ai comuni stessi di utilizzarli e di ottimizzarne quindi i tempi di redazione;
c) fornisce la necessaria consulenza agli utenti (funzionari e impiegati del C.G.F. e dei Comuni) per l'impiego dell'archivio informatico e organizza, se necessario o quando venga richiesto, appositi corsi di formazione, per agevolare il processo di traduzione o comunque per aggiornare il personale interessato sulle procedure e sulle eventuali novità in materia di uso e divulgazione della lingua ladina nella pubblica amministrazione;
d) realizza e mette a disposizione degli uffici comunali interessati strumenti e ausili per la traduzione automatizzata di testi in ladino fassano standard;
e) assicura, infine, la realizzazione di altre eventuali iniziative e attività di traduzione per enti pubblici o per privati, al fine di valorizzare l'uso della lingua ladina; queste attività sono concordate direttamente dall'Unità organizzativa dei Servizi linguistici e culturali con i soggetti richiedenti e sulla base delle priorità stabilite dall'Ufficio stesso, con modalità specificate al seguente art. 4, comma 2.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'art. 3, comma 1, lett. b) ed e)

(1) Le attività previste all'art. 3, comma 1, lettera b), di redazione uniforme e di traduzione in ladino fassano degli atti amministrativi e della modulistica inerente i vari uffici e la loro raccolta nell'archivio informatico sono curate dall'Unità Organizzativa dei Servizi linguistici e culturali secondo le seguenti modalità:

- vanno trasmessi all'U.O. del C.G.F. atti da tradurre per intero, ossia documenti il cui contenuto non è mai stato oggetto di traduzione o che, pur tradotti in precedenza, sono stati in seguito modificati integralmente o in maniera sostanziale, oppure atti da tradurre solo parzialmente, vale a dire documenti che sono già stati tradotti in precedenza e che sono quindi stati modificati in buona parte: in questo secondo caso, gli atti vanno trasmessi indicando ed evidenziando le parti modificate che vanno tradotte *ex novo*, precisando l'intera frase o l'intero periodo inseriti nel contesto generale, che consenta di comprenderne agevolmente il significato logico;
- non vanno trasmessi all'U.O. del C.G.F. – che non prenderà dunque in considerazione e non evaderà tali richieste – gli atti ripetitivi e del tutto analoghi ad altri già tradotti precedentemente, che vengono aggiornati, adeguati e modificati in maniera soltanto marginale per quanto riguarda, ad esempio, nomi, oggetto, date, cifre e simili, che richiedono l'impiego di vocaboli di uso comune: alla traduzione di tali aggiornamenti e modificazioni deve infatti provvedere il personale dei Comuni assunto con precedenza assoluta, secondo le norme di legge vigenti, perché in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina;
- l'U.O. dei Servizi linguistici e culturali del C.G.F. provvederà a tradurre gli atti nei tempi di seguito indicati, che potranno peraltro venire concordati diversamente e ridefiniti d'intesa fra i referenti degli Enti convenzionati

in casi particolari ed eccezionali (quali ad esempio: presenza di festività infrasettimanali; contemporaneo afflusso di numerose richieste di traduzione; etc.):
  - le deliberazioni ordinarie, entro 6 (sei) giorni dalla ricezione;
  - le deliberazioni immediatamente eseguibili, che devono essere adeguatamente e prontamente segnalate dall'ufficio che le invia, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione;
  - le ordinanze contingibili e urgenti, entro il giorno stesso della loro ricezione;
  - gli altri atti saranno tradotti, di regola, entro 10 (dieci) giorni a partire dal giorno di arrivo o anche in tempi più estesi, in relazione alla loro natura e compatibilmente con le altre attività e con gli altri adempimenti propri dell'U.O. del C.G.F.;
  - in tutti i casi, l'ordine di traduzione è dato dalla data e dall'orario di arrivo dei documenti;
- tutti gli atti e i moduli tradotti vengono archiviati e suddivisi per Comune dai Servizi linguistici; i Comuni interessati potranno accedervi in via telematica e con l'eventuale ausilio dei traduttori del C.G.F.;

(2) Per quanto riguarda le prestazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera e), i Servizi linguistici e culturali valuteranno ai fini della traduzione la loro ricaduta sul territorio in riferimento alla valorizzazione, alla diffusione e al prestigio della lingua ladina.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.

(1) Il presente accordo-convenzione ha validità quinquennale dalla data della sua sottoscrizione.
(2) Tuttavia l'accordo di collaborazione fra gli enti stipulanti potrà cessare nei seguenti casi:
a) qualora mutassero le attuali esigenze che supportano la stipulazione di questo accordo-convenzione; oppure
b) se i 6 Comuni di Fassa e il C.G.F. decideranno di regolare in maniera diversa, sulla base delle norme nazionali e provinciali vigenti in materia, i reciproci rapporti per quanto riguarda le loro competenze in merito alle politiche di valorizzazione della minoranza linguistica ladina; oppure
c) per mutuo dissenso, ossia quando il recesso dalla convenzione venisse deciso dalla maggioranza dei Comuni della Valle; e infine
d) qualora mutassero in maniera sostanziale le norme sull'assetto amministrativo, istituzionale e ordinamentale nella regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol o nella provincia di Trento, così da rendere impossibile la sopravvivenza di questo accordo-convenzione.

(3) Eventuali modifiche del seguente accordo-convenzione proposte da uno o più dei sottoscrittori dovranno essere approvate con specifico provvedimento da ciascuno di essi.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE E RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI.

(1) Il C.G.F. provvede alle attività contemplate da questo accordo-convenzione utilizzando le risorse finanziarie assegnate ogni anno appositamente per tali finalità dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dai Comuni della Val di Fassa.
(2) Questi ultimi devolvono ogni anno al C.G.F. il 50% (cinquantapercento) del "Fondo minoranze" che viene assegnato a essi dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito del fondo perequativo secondo l'art. 6, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.i. in materia di finanza locale. I Comuni devono versare al C.G.F. le quote di tali fondi a loro carico entro il mese di agosto di ogni anno. Per l'anno 2023 l'ammontare del contributo da trasferire al Comun general de Fascia sarà determinato in riferimento all'intera annualità.
(3) Su proposta del Conseier de Procura di riferimento la Consulta ladina esprime un parere circa la validità di altre iniziative proposte non già individuate nel Piano di politica linguistica, stanziando eventuali finanziamenti disponibili nel Piano organico. Nel caso in quest'ultimo non ci sia disponibilità finanziaria in tutto o in parte, la Consulta stessa propone una modalità di riparto delle spese da sottoporre agli stessi Comuni. Resta salva in ogni caso la possibilità per il C.g.F di sostenere iniziative ritenute meritevoli, a prescindere dalla valutazione espressa dalla Consulta e dall'eventuale partecipazione finanziaria dei Comuni.

ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

(1) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo dovranno essere risolte preferibilmente in forma bonaria, ricercando un'intesa attraverso incontri fra i legali rappresentanti o gli organi esecutivi degli Enti contendenti, assistiti dai rispettivi segretari con compiti di consulenza giuridico-amministrativa.

(2) Gli Enti contraenti concordano e stabiliscono che le eventuali controversie fra loro verranno devolute alla

decisione dell'autorità giudiziaria competente soltanto dopo aver ricercato, anche più volte, una soluzione bonaria senza ottenere un esito positivo.

ARTICOLO 8 - NORME FINALI

(1) Il C.G.F. si accolla tutte le spese necessarie alla stipulazione di questa convenzione; le parti contraenti dichiarano peraltro che questo accordo è esente dall'imposta di bollo in base all'art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali, e che non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.

Letto, confermato stipulato e sottoscritto

IL PROCURADOR DEL COMUN GENERAL DE FASCIA
firmato digitalmente
- Giuseppe Detomas -

IL SINDACO DI MOENA/L OMBOLT DE MOENA
firmato digitalmente
- Alberto Kostner –

IL SINDACO DI SORAGA/L OMBOLT DE SORAGA
firmato digitalmente
- Valerio Pederiva -

IL SEGRETARIO DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN/L SECRETÈR DE SÈN JAN
firmato digitalmente
- Luigi Chiocchetti -

IL SINDACO DI MAZZIN/L OMBOLT DE MAZIN
firmato digitalmente
- Fausto Castelnuovo -

IL SINDACO DI CAMPITELLO DI FASSA/L OMBOLT DE CIAMPEDEL
firmato digitalmente
- Ivo Bernard -

IL SINDACO DI CANAZEI/L OMBOLT DE CIANACEI
firmato digitalmente
- Giovanni Bernard –